

Procedura Whistleblowing Cochlear Italia

Approvata dal Legale Rappresentante in data 2 aprile 2026

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	3
2.	DEFINIZIONI	3
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
	3.1 I Segnalanti	4
	3.2 I Soggetti Collegati	5
	3.3 Oggetto della Segnalazione: le Violazioni Rilevanti	5
	3.4 Caratteristiche della Segnalazione	6
4	IL CANALE INTERNO	6
	4.1 Modalità di segnalazione	6
	4.2 Segnalazione anonima	7
	4.3 Gestione del Canale Interno e della Segnalazione	7
5.	TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI	9
6.	RISERVATEZZA	9
7.	MISURE DI PROTEZIONE	10
	7.1 Condizioni per l'applicabilità delle misure di protezione	10
	7.2 Divieto di Atti Ritorsivi	10
	7.3 Limitazione della responsabilità	11
	7.4 Misure di sostegno da parte degli enti del Terzo settore	11
8	IL CANALE DI SEGNALE ESTERNA ISTITUITO PRESSO ANAC	11
9	LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	12
10	LIMITAZIONE ALLE RINUNCE E TRANSAZIONI	12
11	SANZIONI	12
12	IL CANALE DI GRUPPO	13
13	REVISIONE DELLA PROCEDURA	13
14	FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROCEDURA	13
15	DISPOSIZIONI FINALI	13

1. INTRODUZIONE

La Procedura Whistleblowing Cochlear Italia (d'ora in avanti "Procedura") è adottata da Cochlear Italia S.r.l. ("Cochlear") in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 che ha dato *"Attuazione alla Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*. Il D. Lgs. n. 24/2023 ha l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente privato di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel definire le modalità con cui Cochlear si è adeguata agli obblighi previsti dal quadro normativo nazionale vigente, la Procedura illustra il canale interno di segnalazione adottato da Cochlear, disciplina il processo di segnalazione delle violazioni e mira a fornire tutte le indicazioni necessarie per consentire ai soggetti interessati di segnalare le condotte illecite rilevanti.

La Procedura è espressione dell'impegno di Cochlear a creare e mantenere un ambiente di lavoro etico, responsabile e conforme alla legge. Essa persegue l'obiettivo di incoraggiare le segnalazioni e di ridurre i rischi connessi alla commissione di illeciti all'interno dell'organizzazione aziendale, costruendo e rafforzando il rapporto di fiducia con i diversi *stakeholder* di Cochlear e promuovendo una cultura basata sui principi etici, nonché di trasparenza, buona *governance* e *compliance aziendale*.

La presente Procedura costituisce parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Cochlear ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

2. DEFINIZIONI

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

Atto ritorsivo: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Canale Interno: canale interno per le Segnalazioni attivato da Cochlear ai sensi del Decreto Whistleblowing e regolato dalla Procedura

Cochlear o Società: Cochlear Italia S.r.l.

Codice Etico: Codice Etico adottato da Cochlear e parte integrante del Modello 231 (Allegato E del Modello 231)

Contesto Lavorativo: contesto nel quale il Segnalante svolge, o ha svolto, le proprie attività lavorative o professionali, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, il Segnalante acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Decreto 231: Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300"*

Decreto Whistleblowing: Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle*

persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

Divulgazione pubblica: comunicazione volta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

Gestore del Canale Interno: soggetto a cui è affidata la gestione del Canale Interno e delle Segnalazioni

Linee Guida ANAC: Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, adottate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023

Modello 231: modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto 231 adottato da Cochlear

Organismo di Vigilanza o ODV: organismo collegiale istituito presso Cochlear ex art. 6, comma 1, lett. B) del Decreto 231

Procedura Whistleblowing Cochlear Italia o Procedura: procedura adottata da Cochlear ai sensi del Decreto Whistleblowing e descritta nel presente documento

Regolamento ANAC: regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, adottato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023 dal Consiglio dell'ANAC

Segnalante: persona fisica che intrattiene con Cochlear uno dei rapporti giuridici indicati al par. 3.1 della Procedura e che effettua una Segnalazione Interna, una Segnalazione Esterna o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni ai sensi del Decreto Whistleblowing acquisite nel proprio Contesto Lavorativo

Segnalato: persona fisica o giuridica alla quale il Segnalante attribuisce la Violazione Rilevante

Segnalazione Esterna: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni Rilevanti presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato da ANAC ai sensi dell'art. 7 del Decreto Whistleblowing

Segnalazione Interna o Segnalazione: comunicazione, scritta o orale, effettuata attraverso il canale di Segnalazione Interna di Cochlear, avente a oggetto le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni Rilevanti commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno di Cochlear di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel Contesto Lavorativo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni

Soggetti Collegati: Soggetti a cui è estesa l'applicabilità delle misure di protezione, così come individuati nel par. 3.2 della Procedura

Violazioni Rilevanti: Violazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing, indicate nel par. 3.3 della Procedura

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 I Segnalanti

La Procedura si applica ai Segnalanti, ossia coloro che effettuano una Segnalazione attraverso il Canale Interno in qualità di:

- a) lavoratori subordinati: si tratta dei lavoratori (i) il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015 (come ad esempio i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato,

somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio) e (ii) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;

- b) lavoratori autonomi e/o titolari di un rapporto di collaborazione che operano per la Società;
- c) liberi professionisti e consulenti che operano per la Società;
- d) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore della Società;
- e) lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore di Cochlear;
- f) azionisti e soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate *de facto* e senza un'apposita nomina.

Le tutele previste in favore del Segnalante trovano applicazione anche se la Segnalazione è effettuata durante l'eventuale periodo di prova, anteriormente alla costituzione di uno dei rapporti giuridici sopra indicati (se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) o successivamente allo scioglimento del rapporto (ammesso che le informazioni oggetto della Segnalazione siano state acquisite nel corso del rapporto stesso).

3.2 I Soggetti Collegati

Le tutele riconosciute ai Segnalanti sono estese anche ai seguenti Soggetti Collegati:

- facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo Contesto Lavorativo;
- persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e a cui i Segnalanti sono legati da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che operano nel medesimo Contesto Lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con il Segnalante;
- enti di proprietà del Segnalante, per i quali il Segnalante lavora o che operano nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante.

3.3 Oggetto della Segnalazione: le Violazioni Rilevanti

Rientrano nell'ambito di applicazione della Procedura le Segnalazioni relative alle seguenti condotte illecite (Violazioni Rilevanti):

- i. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- ii. violazioni del Modello 231 e del Codice Etico;
- iii. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- iv. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- v. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

- vi. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione¹.

Oltre alle informazioni che non riguardano le suindicate Violazioni Rilevanti, sono escluse dall'ambito di applicazione della Procedura le segnalazioni che hanno ad oggetto:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale, che attengono a un interesse del Segnalante o ai suoi rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate, colleghi o collaboratori;
- b) violazioni la cui segnalazione è già disciplinata in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte I dell'[Allegato](#) al Decreto Whistleblowing, ovvero da quelli nazionali che, seppur non ivi menzionati, costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea ivi indicati;
- c) violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché in materia di appalti nel settore della difesa e della sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- d) circostanze o documenti la cui rivelazione è vietata dalle disposizioni relative alle informazioni classificate, al segreto medico, al segreto delle deliberazioni degli organi giurisprudenziali e al segreto professionale dell'avvocato.

3.4 Caratteristiche della Segnalazione

Il Segnalante deve circostanziare il più possibile la propria Segnalazione, al fine di consentirne una adeguata valutazione a cura del Gestore del Canale Interno. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi:

- la descrizione del fatto;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il Segnalante è invitato ad allegare documenti che possano corroborare i fatti oggetto della Segnalazione e a indicare i nomi di altre persone a conoscenza di informazioni sulle Violazioni Rilevanti. Il Segnalante non deve necessariamente indicare i motivi che lo hanno indotto a segnalare: essi sono infatti irrilevanti ai fini della trattazione della Segnalazione e del riconoscimento delle misure di protezione.

4. IL CANALE INTERNO

4.1 Modalità di segnalazione

Le Segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta, sulla piattaforma informatica My Whistleblowing del Gruppo Zucchetti, accessibile attraverso il link: <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/cochlear-italia/62339>
- in forma orale,
 - sulla piattaforma informatica My Whistleblowing, accessibile attraverso il link <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/cochlear-italia/62339>: in questo caso il Segnalante registra un messaggio vocale e le funzioni di sistema operano una

trasformazione sulla voce registrata alterandone le caratteristiche in modo da renderla irriconoscibile.

1 La lista integrale degli atti normativi la cui violazione costituisce Violazione Rilevante può essere consultata all'[Art. 2, comma 1, lett. a, nn. 2\), 3\), 4\), 5\) e 6\)](#) e nell'[Allegato](#) del Decreto WB. Il testo integrale vigente del Decreto WB è raggiungibile a questo [link](#).

Il messaggio vocale così registrato viene trasmesso al Gestore del Canale Interno che, dopo l'ascolto, provvede ad archivarla sulla piattaforma informatica.

- o nel corso di un incontro diretto con il Gestore del Canale Interno richiesto dal Segnalante tramite la predetta piattaforma informatica, e fissato entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni. In tal caso, con il consenso del Segnalante, la Segnalazione è registrata su un dispositivo idoneo all'ascolto o trascritta su apposito verbale (sottoscritto dal Segnalante) e archiviata, a cura del Gestore del Canale Interno, nella piattaforma informatica. Resta ferma la possibilità per il Segnalante di verificare, rettificare e confermare il contenuto della Segnalazione in forma orale quando questa è documentata per iscritto.

4.2 Segnalazione anonima

Il Segnalante ha facoltà di segnalare in forma anonima. Ciò, tuttavia, può limitare la possibilità per il Gestore del Canale Interno di interloquire con il Segnalante e, quindi, pregiudicare una adeguata verifica della Segnalazione. In ogni caso, la segnalazione anonima verrà trattata come Segnalazione Interna purché risulti puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione, in modo da consentire al Gestore del Canale Interno di poterla valutare nel modo più completo e dettagliato possibile.

La segnalazione anonima verrà opportunamente catalogata e conservata, così da poter estendere le misure di protezione anche al Segnalante anonimo, specie nel caso in cui la sua identità dovesse emergere in un momento successivo alla Segnalazione.

4.3 Gestione del Canale Interno e della Segnalazione

Il ruolo di Gestore del Canale Interno è affidato all'Organismo di Vigilanza di Cochlear: un organo collegiale dotato delle necessarie caratteristiche di autonomia e professionalità, nonché delle competenze tecniche, richieste dal Decreto Whistleblowing. La Segnalazione è gestita secondo la procedura illustrata nei seguenti paragrafi.

In fase di effettuazione della Segnalazione, il Segnalante può specificare se essa riguarda uno o più membri dell'ODV: in tal caso, la Segnalazione è gestita dall'Amministratore Delegato di Cochlear nel rispetto delle tempistiche e con le modalità sottoindicate.

4.3.1 L'avviso di ricevimento

Entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, l'ODV trasmette al Segnalante un avviso di ricevimento della stessa, con cui ne comunica altresì la presa in carico. Si precisa che tale riscontro non implica alcuna valutazione dei contenuti oggetto della Segnalazione ma è unicamente volto a informare il Segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

Se (i) la Segnalazione è erroneamente presentata a un soggetto diverso dall'ODV e (ii) il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing e/o dalla Procedura (o se tale volontà è comunque desumibile dal contenuto della Segnalazione), la Segnalazione andrà trasmessa all'ODV entro 7 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia al Segnalante.

4.3.2 Le verifiche preliminari

Ricevuta la Segnalazione, l'ODV:

- verifica la procedibilità della Segnalazione, ossia la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi indicati ai paragrafi 3.1 e 3.3;
- valuta l'ammissibilità della Segnalazione, ossia accerta che essa abbia le caratteristiche indicate al par. 3.4. Così, per esempio, la Segnalazione sarà ritenuta inammissibile se ha un contenuto generico, è manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti, oppure è corredata da documentazione inappropriata, inconferente o comunque tale da rendere incomprensibile il contenuto stesso della Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione:

- non fosse procedibile né ammissibile, l'ODV archiverà la Segnalazione con motivazione che viene riportata nei rapporti periodici dell'ODV di cui al par. 4.7 della Parte Generale del Modello 231 (fermi restando il rispetto del principio di riservatezza e di conservazione della Segnalazione) e ne darà comunicazione al Segnalante indicandone le relative ragioni;
- fosse procedibile ma non fosse adeguatamente circostanziata, l'ODV avrà la facoltà di chiedere al Segnalante elementi integrativi, garantendo la riservatezza di tali interlocuzioni.

4.3.3 L'indagine

Il Gestore del Canale Interno dà diligente seguito alla Segnalazione ritenuta procedibile e ammissibile, avviando un'indagine sulle circostanze segnalate per valutarne la sussistenza. L'indagine è svolta tempestivamente dall'ODV (secondo quanto previsto dal par. 7.4 della Parte Generale del Modello 231, ove applicabile).

Nel corso dell'indagine l'ODV:

- deve compiere tutte le necessarie attività di verifica, incluse – a titolo esemplificativo – eventuali audizioni e acquisizioni documentali, assicurandosi che esse siano svolte in maniera accurata, imparziale e nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative applicabili;
- può prendere ulteriori contatti con il Segnalante al fine di richiedere integrazioni informative e documentali, assicurando la riservatezza di tali interlocuzioni;
- ove risulti necessario per ragioni istruttorie, può coinvolgere altre funzioni aziendali e/o nominare consulenti esterni, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste. In questo caso, a tali soggetti saranno applicabili gli obblighi di riservatezza di cui alla Procedura e i dati dai quali sia possibile identificare l'identità del Segnalante o di ogni altra persona coinvolta saranno oscurati. Laddove, però, la conoscenza di tali dati a beneficio di soggetti diversi dall'ODV si renda necessaria per compiere una adeguata verifica della Segnalazione, saranno poste in essere le tutele necessarie per estendere a tali soggetti i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità applicabili al Gestore del Canale Interno previste dal Decreto Whistleblowing e dalla Procedura. Ciò accadrà, per esempio, attraverso la stipula di clausole contrattuali specifiche con i soggetti esterni eventualmente coinvolti dall'ODV, ferme restando le necessarie designazioni privacy in osservanza delle leggi applicabili.

4.3.4 Il riscontro

Entro 3 mesi dalla data di trasmissione dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla data di scadenza del termine di 7 giorni per tale avviso l'ODV fornisce un riscontro al Segnalante, con informazioni sul seguito che si è dato alla Segnalazione.

Il contenuto del riscontro da fornire al Segnalante varia a seconda dell'esito dell'indagine.

- Se, all'esito dell'indagine svolta, sono ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione da fornire al Segnalante e da riportare nei rapporti periodici dell'ODV di cui al par. 4.7 della Parte Generale del Modello 231.
- Se invece, svolta l'indagine, l'ODV ritiene che la Segnalazione presenti dei profili di fondatezza, esso si rivolge alle funzioni aziendali e/o agli organi preposti di Cochlear (inclusi l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e/o l'Organo di Controllo) per l'adozione delle misure opportune, che potranno anche essere raccomandate dall'ODV, e fornisce riscontro al Segnalante sul seguito dato alla Segnalazione.

Il riscontro da fornire entro 3 mesi può anche avere natura interlocutoria e limitarsi a indicare lo stato di avanzamento di gestione della Segnalazione se, per giustificate ragioni, entro il predetto termine non è stato possibile concludere l'attività istruttoria e adottare i provvedimenti necessari per affrontare la questione sollevata con la Segnalazione. In ogni caso, concluse tali attività, l'ODV fornisce al Segnalante un ulteriore riscontro con informazioni relative al seguito definitivo che si è dato alla Segnalazione.

L'ODV documenta la propria attività istruttoria e le successive azioni intraprese nel rispetto dell'obbligo di riservatezza e delle regole sulla conservazione dei dati sanciti nella Procedura (cfr. par. 5).

5. TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing ed in conformità al Regolamento UE 679/2016, al D. Lgs. Del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto riportato nell'[Informativa](#) fornita al Segnalante e agli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione Interna.

In particolare, l'interessato può consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (in cui sono specificate le informazioni di cui all'art. 13 GDPR) prima dell'invio della segnalazione mediante i canali di segnalazione interna previsti. In ogni caso, si specifica che le Segnalazioni e la relativa documentazione, ivi inclusi i dati personali raccolti nell'ambito di tali Segnalazioni, saranno conservati per il solo tempo necessario alla gestione della Segnalazione, e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

6. RISERVATEZZA

La riservatezza della Segnalazione è un principio cardine del Decreto Whistleblowing e della Procedura: il Canale Interno garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante e delle persone coinvolte nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità del Segnalante che abbia effettuato la Segnalazione secondo quanto previsto dalla Procedura non può essere rivelata a persone diverse dai membri del Gestore del Canale Interno senza il consenso espresso del Segnalante. Ciò vale per qualsiasi informazione da cui possa evincersi, anche indirettamente, tale identità.

L'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante è assicurato anche negli eventuali procedimenti disciplinari e/o innanzi all'autorità giurisdizionale.

- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione. Ove, invece, la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa

dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità: in tal caso, il Segnalante riceverà anche una comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione. Il Segnalante riceverà tale comunicazione anche nell'ambito dei procedimenti instaurati a seguito di Segnalazioni Interne o Esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

- Nel caso in cui a seguito della Segnalazione si instauri un procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.: è imposto l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase.
- Nell'ambito del procedimento davanti alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino a quando l'indagine non sia conclusa.

7. MISURE DI PROTEZIONE

Oltre alla tutela della riservatezza, il Decreto Whistleblowing prevede un articolato quadro di misure di protezione in favore del Segnalante che effettui una Segnalazione Interna o Esterna, una Divulgazione Pubblica o che decida invece di denunciare la Violazione Rilevante direttamente all'autorità giudiziaria o contabile.

Cochlear, per quanto di sua competenza, garantisce l'applicazione delle misure di protezione, anche al fine di incoraggiare l'utilizzo del Canale Interno da parte dei Segnalanti. Il quadro delle misure di protezione si compone di:

- divieto di Atti Ritorsivi;
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione di categorie specifiche di informazioni;
- misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore.

7.1 Condizioni per l'applicabilità delle misure di protezione

Le misure di protezione di cui al presente paragrafo sono applicabili se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della Segnalazione Interna o Esterna, della Divulgazione Pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, il Segnalante è in buona fede, ossia ha ragionevoli motivi per ritenere che le circostanze indicate nella Segnalazione sono vere e relative alle Violazioni Rilevanti;
- la Segnalazione Interna o Esterna o la Divulgazione Pubblica è stata effettuata in conformità al Decreto Whistleblowing.

La protezione è esclusa quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

7.2 Divieto di Atti Ritorsivi

Cochlear vieta ogni forma di Atto Ritorsivo nei confronti del Segnalante posto in essere in ragione della Segnalazione. Gli Atti Ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

A titolo meramente esemplificativo, costituiscono Atti Ritorsivi le seguenti fattispecie: licenziamento, sospensione o misure equivalenti, retrocessione di grado o mancata promozione, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro, sospensione della

formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa, note di merito negative o referenze negative, adozione di misure disciplinari o di altra sanzione (anche pecuniaria), coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo, discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole, mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione), mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi, conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, annullamento di una licenza o di un permesso, richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il Segnalante o il Soggetto Collegato che abbia subito Atti Ritorsivi:

- ha diritto ad agire per il risarcimento dei danni subiti, presso le competenti autorità giudiziarie;
- ove abbia subito il licenziamento a causa della Segnalazione, ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti e in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

7.3 Limitazione della responsabilità

Al Segnalante è altresì garantita la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni riservate. In particolare, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità – civile, penale o amministrativa – se rivela informazioni su Violazioni Rilevanti:

- coperte dall'obbligo di segreto (eccezion fatta per le informazioni coperte dagli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto medico, al segreto delle deliberazioni degli autorità giudiziarie e al segreto professionale dell'avvocato), oppure
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali; oppure
- offensive della reputazione del Segnalato.

La limitazione della responsabilità opera solo se (i) al momento della rivelazione dell'informazione il Segnalante aveva ragionevole motivo di ritenere che essa fosse necessaria per svelare le Violazioni Rilevanti e (ii) le informazioni sulle Violazioni Rilevanti sono state lecitamente acquisite.

7.4 Misure di sostegno da parte degli enti del Terzo settore

I Segnalanti possono beneficiare delle misure di sostegno offerte dagli enti del Terzo settore. Tali misure consistono nell'erogazione di assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti del Segnalato, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC.

8. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA ISTITUITO PRESSO ANAC

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna presso il canale istituito dall'ANAC. In tal caso il Segnalante potrà beneficiare delle misure di protezione sopra illustrate se, oltre ai requisiti di cui al par. 7.1., al momento della Segnalazione Esterna ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. il Canale di Segnalazione Interna non è conforme al Decreto Whistleblowing;
- b. il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto diligente seguito;
- c. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa

non sarebbe dato diligente seguito, ovvero che la Segnalazione Interna possa determinare il rischio di Atti Ritorsivi;

- d. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Al momento di adozione della Procedura, le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate attraverso una piattaforma informatica attivata da ANAC e raggiungibile tramite il seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>. Per le modalità e tempistiche di gestione della Segnalazione Esterna si rimanda alle Linee Guida ANAC e al Regolamento ANAC, consultabili sul sito istituzionale dell'autorità <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Si precisa che ANAC non è tenuta a esaminare Segnalazioni che riguardano esclusivamente violazioni del Decreto 231, del Modello 231 e del Codice Etico (cfr. sopra par. 3.3.i e 3.3.ii).

9. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può anche divulgare pubblicamente le informazioni sulle Violazioni Rilevanti. In particolare, oltre ai requisiti di cui al par. 7.1, la tutela del Segnalante che effettua una Divulgazione Pubblica è garantita se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha già presentato una Segnalazione Interna e una Segnalazione Esterna – oppure ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna – senza ricevere riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondati motivi per ritenere che le Violazioni Rilevanti costituiscano un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;
- il Segnalante ha fondati motivi per ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di Atti Ritorsivi o possa non avere efficace seguito a causa delle circostanze specifiche del caso concreto, come il caso in cui le prove della Violazione Rilevante possano essere occultate o distrutte oppure nel caso in cui vi sia il ragionevole timore che chi ha ricevuto la Segnalazione Esterna possa essere coinvolto nella perpetrazione delle Violazioni Rilevanti o sia colluso con chi le ha commesse.

10. LIMITAZIONE ALLE RINUNCE E TRANSAZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, aventi ad oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto Whistleblowing sono nulle, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali) ai sensi delle leggi applicabili.

11. SANZIONI

La violazione del Decreto Whistleblowing può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative da parte di ANAC a carico dei responsabili. In particolare, l'ANAC può irrogare al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:

- a) sono state commesse ritorsioni;
- b) la Segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- c) è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- d) non è stato istituito il canale di segnalazione;
- e) non sono state adottate procedure per la presentazione la gestione della Segnalazione o che

l'adozione di tali procedure non è conforme al Decreto Whistleblowing;

f) non è stato dato seguito alle Segnalazioni.

L'ANAC può inoltre applicare sanzioni da 500 a 2.500 euro al Segnalante ove sia ritenuto responsabile civilmente, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave. Tale sanzione non si applica se il Segnalante è già stato condannato, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia, o per gli stessi reati commessi attraverso la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

In aggiunta alle sanzioni irrogabili dall'ANAC, il sistema disciplinare adottato da Cochlear ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001 prevede sanzioni disciplinari da applicare nei confronti di coloro che accerta essere responsabili di determinate violazioni del Decreto Whistleblowing e della presente Procedura (cfr. Modello 231 – Parte Generale, Capitolo 7).

12. IL CANALE DI GRUPPO

L'attivazione del Canale Interno di cui alla presente Procedura non preclude la possibilità di ricorrere al diverso canale di segnalazione attivato dal Gruppo Cochlear, il cui utilizzo è regolato dalla [Whistleblower Protection Policy](#) (il "Canale di Gruppo").

Tra gli altri aspetti, tale policy indica chi può utilizzare il Canale di Gruppo (c.d. *Soggetti tutelati e legittimati*), cosa può formare oggetto di segnalazione (c.d. *Condotta non conforme*), le modalità di segnalazione (attraverso la piattaforma accessibile al seguente link: <http://www.cochlearwhistleblower.deloitte.com.au> o con segnalazione diretta a qualsiasi membro del CLTD Executive Team) e le tutele offerte al segnalante.

È importante sottolineare che le segnalazioni effettuate tramite il Canale di Gruppo sono disciplinate esclusivamente dalla Whistleblower Protection Policy di gruppo e che a tali segnalazioni non si applicano né la Procedura Whistleblowing né il D. Lgs. n. 24/2023. Chi utilizza il Canale di Gruppo beneficia unicamente delle tutele illustrate nella sezione 3.5 della [Whistleblower Protection Policy](#) di gruppo. Non sono invece applicabili le misure di protezione previste dalla presente Procedura Whistleblowing Cochlear Italia descritta nel presente documento e il D. Lgs. n. 24/2023, riservate solamente a chi effettua una segnalazione attraverso il Canale Interno. Coloro che intendano ricorrere al Canale di Gruppo, sono invitati a esaminare la [Whistleblower Protection Policy](#).

13. REVISIONE DELLA PROCEDURA

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cochlear e verrà sottoposta ad aggiornamento e revisione periodica, specie in considerazione della introduzione recente del Decreto Whistleblowing e della possibile adozione di future linee di indirizzo da parte di ANAC.

14. FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROCEDURA

Ai vertici aziendali, funzionari e dipendenti di Cochlear viene impartita una formazione periodica sulla Procedura. La Procedura è esposta nei locali aziendali di Cochlear ed è inoltre accessibile, anche ai terzi, attraverso il sito web della Società, <https://www.cochlear.com/it/it/corporate/whistleblowing>.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nella Procedura si rinvia integralmente al testo del Decreto Whistleblowing, le cui disposizioni, in caso di contrasto, prevalgono.